

NEGRI GUERINO
 RIONE PARADISO-VIA DEL PAGLIERONE
 FABB.17-SCALA S-INT.126
 BRINDISI

Repertorio N. 11704

3725 1150 4875 84 4960

4.960

QUATTROMILAISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I. S. E. S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

CONTRATTO DI LOCAZIONE

per alloggi di proprietà dello Stato - Ministero LL. PP.
 Legge 9 agosto 1954, n. 640

L'anno 19 il giorno del mese di in Roma,
 con il presente contratto l'ISTITUTO per lo SVILUPPO dell'EDILIZIA SOCIALE,
 rappresentato dal Capo Serv.Patrim.Dr.Giuseppe BUCCIARELLI
 domiciliato in Roma, Via Massaua n.1, concede in locazione al Sig.
 NEGRI Guerino

che accetta per sè ed in solido per i suoi eredi nonchè per le persone a carico con
 lui conviventi, ogni altro escluso, l'appartamento sito nel Comune di BRINDISI=CEP
 Rione Paradiso Via del Pagliarone n. ,
 fabbricato 17 , scala S , piano 2° , int. 126 .

Agli effetti della determinazione della quota di ammortamento e della suddivi-
 sione degli oneri relativi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria non-
 chè di ogni altra spesa ordinaria ed eventuale per le cose ed i servizi comuni, si
 deve tener conto dei vani virtuali occupati.

Poichè l'alloggio corrisponde a n. 5 vani virtuali, in proporzione a tale
 numero graveranno tutte le spese.

ART. 1

Il presente contratto avrà la durata di un anno dal

- 1 DIC 1964

e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo
 che le parti intendano rescinderlo dandone disdetta all'altra parte, a mezzo raccq
 mandata con ricevuta di ritorno, due mesi prima della scadenza.

Tale contratto potrà essere rescisso, nel caso che in avvenire venissero a ri-
 sultare condizioni preesistenti diverse da quelle denunciate come requisiti indi-
 spensabili per l'assegnazione dell'alloggio.

ART. 2

Il canone di affitto è stabilito in annue L. 44.700 (quarantaquattromila-
settecento) da corrisondersi in rate mensili anticipate di
L. 3.725 (tremilasettecentoventicinque) entro i primi cinque
giorni di ciascun mese secondo le modalità che saranno stabilite dall'I.S.E.S.-

Il locatario verserà, inoltre, mensilmente la somma di L. 1.150
(millecentocinquanta) per spese servizi diversi.

ART. 3

A garanzia degli obblighi assunti il locatario all'atto della firma del presente
contratto verserà a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 7.450
(settemilaquattrocentocinquanta).

Tale deposito infruttifero rimarrà vincolato fino alla cessazione del contratto
di locazione.

ART. 4

Il canone di cui all'art. 2 è dovuto per il solo uso dell'alloggio. Sono a carico
del locatario le spese per:

- a) il servizio di portierato;
- b) somministrazione acqua, energia elettrica, gas e qualsiasi altra fornitura o
servizio;
- c) energia elettrica necessaria per i servizi comuni a più inquilini la cui spesa
verrà ripartita dall'Ente gestore, al quale vengono demandati i conteggi di ri-
parto addebitando, a ciascun alloggio, il canone mensile per tale fornitura.

ART. 5

Il mancato pagamento totale o parziale anche di una sola mensilità darà diritto
all'Ente locatore di dichiarare la immediata risoluzione del contratto di affitto a
norma dell'art. 1456 C.C. con danni e spese relative.

Qualora l'Ente locatore non intenda valersi, nei confronti dell'inquilino moro-
so, della clausola risolutiva, l'importo dei ratei di canone e di quote di rimborso
insoddisfatti verrà gravato della penale di mora nella misura del 5 per cento.

ART. 6

L'alloggio dato in locazione è destinato ad esclusivo uso di abitazione del
locatario e della famiglia. Il locatario non potrà variarne la destinazione nè total-
mente nè parzialmente. E' consentito l'esercizio, previa autorizzazione da parte
dell'Istituto locatore, delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o
nell'ambiente familiare.

Il locatario deve effettivamente occupare l'alloggio assegnato entro il termine
massimo di 15 giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

ART. 7

L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato di manutenzione, ri-
finito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferrameg
ta ed altri annessi e connessi di qualsiasi specie. Il locatario si obbliga a ricon-
segnare l'appartamento nelle stesse condizioni alla cessazione del rapporto di lo-
cazione salvo il consumo determinato da normale uso.

ART. 8

Il locatario non potrà portare miglioramenti, addizioni o innovazioni nell'immobile locato ed ai suoi impianti, senza il preventivo consenso dell'Ente locatore. Peraltro, tale consenso, non comporta diritto ad indennità e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuitamente al termine della locazione, dal locatore, ove questi non preferisca la restituzione dell'alloggio in pristino stato a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

ART. 9

Tutte le riparazioni di piccola manutenzione comprese quelle cagionate da vetustà, da caso fortuito o da forza maggiore, nonostante qualsiasi consuetudine e disposizione di legge in contrario, od anche se non determinate dalla legge o dagli usi locali, sono a carico del locatario.

L'I.S.E.S., ove constatasse che la manutenzione viene trascurata, provvederà ai lavori di sua iniziativa, addebitando all'inquilino la spesa occorsa.

ART. 10

L'I.S.E.S. resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni imprevedibili, a persone o a cose, causati da difetti nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati a cura dell'Ente gestore, dei quali danni non siano responsabili, a norma di legge, le ditte costruttrici e fornitrici.

Il locatario esonera espressamente l'I.S.E.S. da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno provenire a lui, o allo stabile o alloggio per fatti, omissioni, o colpe di altri locatari: egli risponde però di tutti i deterioramenti allo stabile o all'alloggio, prodotti da lui o dai propri familiari.

ART. 11

A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del C.C., il locatario, ove occorra al locatore far fabbricare o eseguire riparazioni o migliorie tanto nei locali affittati quanto nell'interno dell'immobile, non potrà nè impedirlo, nè pretendere compenso nè elevare pretese.

Ove in assenza del locatario si rendessero necessarie riparazioni che non possano essere in alcun modo differite, il locatore è autorizzato a far aprire i locali affittati e a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario, qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico, a norma di regolamento.

ART. 12

Tutte le clausole del presente contratto e le norme contenute nel regolamento che, firmato dalle parti, si allega al medesimo di cui forma parte integrante (allegato A), hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto delle dette clausole dà diritto all'I.S.E.S., di chiedere la immediata soluzione del contratto con conseguente sfratto.

ART. 13

Per l'osservanza del presente contratto, le parti si obbligano a norma dell'art. 6 del T.U. 30-10-1933, n. 1611, eleggendo il proprio domicilio presso l'I.S.E.S. nella sua sede in Roma, Via Massaua n. 1.

Per quanto altro non previsto nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni del C.C. in materia di locazione ed alle leggi e regolamenti vigenti.

ART. 14

Il presente contratto, redatto in carta libera, sarà registrato gratuitamente ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 15-2-1963, n. 133 che richiama le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L.L. 4-1-1946, n. 5, nonché quelle stabilite a favore degli Enti ed Istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

Letto, confermato e sottoscritto.

25 GEN. 1965

Roma, li _____

IL LOCATARIO

*lavoro a Milano
fina la moglie*

Massimo P. Pio Piter

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.

